

Anticipo del TFS: è possibile per i pensionati della gestione dipendenti pubblici inviare le domande

Termina la lunga attesa dei pensionati della gestione pubblici dipendente che, con l'attuazione pratica delle disposizioni di cui all'art.23 del D.L. n. 4/2019, potranno finalmente richiedere l'anticipazione del TFS nel limite massimo di € 45.000.

Si sblocca una delle questioni di carattere previdenziale che da tempo teneva in ansia un gran numero di pensionati ex dipendenti pubblici.

L'INPS con la [circolare n. 130 del 17/11/2020](#) e con il successivo [messaggio n. 4315](#) di pari data, fornisce le indicazioni finalizzate alla possibilità di richiedere il prestito per questa categoria di lavoratori.

Requisiti soggettivi e condizioni: i dipendenti pubblici potranno chiedere l'anticipo della buonuscita, sia in caso di TFS che di TFR, ai sensi dell'articolo 23 del D.L. n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019, tramite un finanziamento erogato dal sistema bancario.

L'importo netto del finanziamento richiedibile è previsto nel limite massimo di € 45mila. Potranno ottenere il finanziamento solo gli ex dipendenti pubblici cessati dal servizio (per dimissioni o per raggiungimento dei limiti di età) e che abbiano conseguito la pensione con i requisiti per la **pensione anticipata o di vecchiaia** ordinari, stabiliti dalla Legge Fornero, o con la **pensione quota 100** anche se pensionati prima del 29 gennaio 2019. Sono esclusi dall'applicazione della norma tutti gli ex dipendenti pubblici che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate, tra essi anche gli ex dipendenti del comparto sicurezza (personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del

In questo numero:

Anticipo del TFS: è possibile per i pensionati della gestione dipendenti pubblici inviare le domande;

INCA: al via le procedure per le richieste di pensionamento dei dipendenti della Scuola;

INPS: pubblicate guide aggiornate su Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza;

INPS: pubblicato l'osservatorio statistico RdC e REM;

Tavolo tecnico regionale INPS Patronati (2);

Covid-19: nuove indicazioni su congedo per quarantena scolastica e per sospensione dell'attività didattica in presenza dei figli;

INAIL: Sanità e assistenza sociale settori sotto stress.

Immigrazione:

Emersione rapporti di lavoro
-il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione: le istruzioni ministeriali;
-la conversione del permesso di soggiorno temporaneo ("comma 2");
-l'assunzione di lavoratori somministrati per le procedure di emersione;

Decreto Flussi 2020: ulteriore ripartizione delle quote.

Dopo quasi due anni dall'emanazione della norma si concretizza la possibilità di richiedere, per determinate categorie di pensionati ex dipendenti pubblici, un anticipo del TFS tramite finanziamento garantito

Fuoco)

Iter della richiesta: Prima di ottenere il finanziamento è necessario procedere con una richiesta di certificazione all'INPS che dovrà esser inviata con l'apposita procedura telematica con le credenziali personali o con il supporto del Patronato INCA.

L'operatore del Patronato, potrà selezionare nell'apposito modello di domanda di quantificazione - sezione "Richiedente" - il tipo di richiesta di anticipo finanziario (D.L. n. 4/2019). I sistemi informativi effettueranno in automatico la verifica circa la presenza della delega del patronato negli archivi dell'Istituto e controlleranno che il codice fiscale del cittadino sia censito nell'Anagrafica dipendenti gestione pubblica.

La sede INPS territoriale competente dovrà rilasciare la certificazione all'utente entro il termine di 90 giorni dalla data della domanda, disponibile per l'utente nell'Area riservata del cittadino del Portale INPS; Il Patronato avrà la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento della richiesta inviata per conto del cittadino.

La certificazione non ha un termine di validità. L'eventuale successivo contratto di anticipo finanziario, perfezionato tra la le parti e notificato alle Strutture territoriali INPS tramite PEC dalla banca o dagli intermediari finanziari, diverrà efficace solo dopo la produzione da parte della sede INPS territoriale competente della cosiddetta "presa d'atto" positiva, che dovrà essere obbligatoriamente rilasciata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del contratto di anticipo finanziario.

Per quanto attiene l'iter procedurale l'INPS precisa che:

- a) la banca prescelta per l'operazione di finanziamento dovrà essere selezionata dall'elenco delle banche presente nel sistema informatico dell'INPS e acquisito dal portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) all'atto della presentazione di domanda di anticipo finanziario è necessario dichiarare di avere avuto accesso o di avere accesso a pensione con i requisiti di quota 100 oppure con quelli introdotti dalla legge Fornero;
- c) la certificazione prodotta dalla competente Struttura territoriale INPS sarà resa disponibile nell'Area riservata del cittadino;
- d) il richiedente potrà visualizzare, accedendo al "Cassetto previdenziale", il prospetto sulla base del quale è stata predisposta la relativa certificazione;
- e) la Struttura territoriale INPS competente alla produzione della certificazione non potrà procedere alla lavorazione di una successiva domanda di quantificazione (sia che si tratti di domanda relativa all'anticipo finanziario D.L. n. 4/2019 sia in caso di domanda relativa alla cessione ordinaria) fino alla definizione della precedente.

INCA: al via le procedure per le richieste di pensionamento dei dipendenti della Scuola

Salvo proroghe, il prossimo **7 DICEMBRE 2020** scadrà il **termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale della scuola, con effetto dal 1° SETTEMBRE 2021.**

Le istanze, da presentare tassativamente entro tale termine, riguardano:

- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
 - trattenimento in servizio oltre il limite di età ai fini della maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali;
 - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
 - revoca delle suddette domande, se già presentate.
- Il personale che compie 65 anni di età entro il 31 agosto 2021 verrà collocato a riposo d'ufficio qualora abbia conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

Le disposizioni sopra richiamate sono riportate nel [Decreto Ministeriale 159 del 12 novembre 2020](#).

Per un approfondimento sui requisiti richiesti per l'accesso a pensione dei dipendenti del settore scuola, vi invitiamo a consultare il [Volantone INCA, FLC, SPI CGIL come si va in pensione nella scuola nel 2021](#).

Con circolare n. 352, INCA Nazionale ha fornito importanti chiarimenti sia sui requisiti previsti per l'accesso a pensione sia su quelli di carattere procedurale.

La circolare tratta inoltre varie casistiche specifiche che si potranno presentare nella consulenza dei nostri uffici e offre indicazioni anche in materia di decorrenza TFS.

INPS: pubblicate guide aggiornate su Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza

L'INPS, ha pubblicato due guide finalizzate ad illustrare nel dettaglio le procedure, i requisiti e le modalità di accesso al Reddito di Cittadinanza e del Reddito di Emergenza. Le [due nuove brochure](#) (aggiornate all'ultimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) sono scaricabili dal sito INPS.

INPS: pubblicato l'osservatorio statistico RdC e REM

L'INPS ha pubblicato l'[Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza](#) con i **dati aggiornati all'11 novembre 2020**. A tale data, sono **2.564.035 i nuclei familiari** che hanno presentato una domanda di **Reddito/Pensione di Cittadinanza** all'INPS, mentre per quanto riguarda il **Reddito di Emergenza** risultano aver fatto domanda 1.035.480 nuclei.

L'elaborato offre una lettura dei dati, attraverso varie tabelle, in modalità disaggregata e quindi assai utile per analizzare l'incidenza di queste nuove prestazioni nei singoli contesti territoriali.

Proseguiamo l'illustrazione degli argomenti discussi in occasione del recente tavolo tecnico regionale INPS-Patronati, l'importante appuntamento di confronto, previsto dall'accordo tecnico operativo INPS-Patronati, tra i funzionari della sede regionale INPS e i rappresentanti regionali dei patronati sulle problematiche di natura tecnico-procedurale che interessano le rispettive attività.

Prestazioni di sostegno al reddito-Quarantena COVID

D. Qual è la procedura per presentare domanda per il lavoratore agricolo a tempo determinato nel caso in cui il figlio sia in quarantena Covid?

R. *INPS conferma che la procedura di richiesta è la stessa prevista per i lavoratori dipendenti. A breve verrà rilasciata una versione aggiornata della procedura.*

NASpi e accordi di buonuscita

D. Le categorie e le aziende stanno stipulando gli accordi aziendali per l'uscita dei lavoratori in base alle disposizioni contenute nell'art. 14 D.L. 104/2020.

La circ. INPS 111/2020 prevede l'accoglimento delle domande di NASPI derivanti da cessazioni conseguenti a tali accordi; la circolare prevede che alla domanda venga allegato l'accordo aziendale e l'adesione del lavoratore allo stesso.

Il problema si pone poiché Confindustria sta indicando alle aziende di inserire come causa di risoluzione del rapporto di lavoro: "risoluzione consensuale".

Poiché, né il DL. 104/2020 né la sopracitata citata circolare fanno riferimento alla causale "risoluzione consensuale", ci chiediamo se tale definizione, presente negli accordi, possa creare problemi in sede di elaborazione delle domande di NASPI. Necessitiamo pertanto chiarimenti al riguardo.

R. *La dicitura risoluzione consensuale viene inserita in Unilav al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La procedura Unilav è gestita dal MLPS. In presenza di casistica come quella segnalata, le sedi INPS devono entrare nel merito e, se sono presenti tutti gli elementi previsti dalla norma, le domande debbono essere accolte. Nel caso risultassero domande respinte per questa causale è opportuno informare la D.R.*

Reddito di Cittadinanza

D. Nel caso di domande inviate con errori è possibile presentare una nuova domanda? Chiediamo inoltre di applicare l'accordo tecnico operativo regionale, ovvero l'invio tramite PEC, nel caso in cui l'invio avvenga a fine mese e ci siano problemi di trasmissione.

R. *La domanda può essere annullata dal Patronato solo se non ancora definita. Anche il richiedente può chiedere all'INPS l'annullamento della domanda inviando una richiesta, attraverso i soliti canali, corredata da: a) numero di protocollo della pratica, b) dichiarazione che l'annullamento della domanda viene presentata a nome e per conto di tutto il nucleo familiare, c) carta d'identità del richiedente. Una volta annullata la domanda, il patronato potrà acquisire una nuova domanda con la stessa data di presentazione della precedente. Esempio: Il richiedente ha presentato domanda in data 15/10, si accorge che è errata e ne chiede l'annullamento. Il patronato riacquisisce la domanda con la stessa data di presentazione. Ciò che fa fede è la data di presentazione al patronato della domanda e non quella di acquisizione da parte dell'INPS.*

L'INPS, con la [circolare n. 132 del 20 novembre 2020](#), fornisce ulteriori indicazioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del **congedo COVID-19 dei lavoratori dipendenti per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell'attività didattica dei figli in presenza**, a seguito delle novità introdotte dalla conversione in legge del Decreto Agosto, come modificato dall'articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020, (decreto Ristori bis) che integrano quelle contenute nella [circolare n. 116/2020](#), che rimangono operative, già commentate con il n. 310 e 315 di NI.

L'INPS nel nuovo documento indica le date a partire dalle quali potranno essere fruiti i congedi per le nuove casistiche previste dal decreto e illustra nel dettaglio i meccanismi che regolano la compatibilità degli stessi con l'altro genitore per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell'attività didattica in presenza.

L'INPS informa che la procedura di invio delle domande è stata aggiornata per recepire l'estensione del congedo di quarantena scolastica del figlio convivente, disposta dal dipartimento di prevenzione della AST, alle nuove casistiche introdotte dal decreto e che la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio può essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento, selezionando l'apposita dichiarazione: "Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione". Da ultimo, l'Istituto informa che a breve verranno inviate indicazioni per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente.

INAIL: Sanità e assistenza sociale settori sotto stress

INAIL ha pubblicato il numero di ottobre del [periodico statistico "Dati Inail"](#), curato dalla Consulenza statistico attuariale, dedicato al settore di attività di sanità e assistenza sociale. A causa dell'elevata esposizione al rischio di contagio da Covid-19, nei primi nove mesi del 2020, il numero degli infortuni sul lavoro denunciati in questo settore, che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, strutture residenziali per anziani e disabili, è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2019 e i casi mortali riferiti ai soli eventi in occasione di lavoro sono addirittura decuplicati, come conseguenza dell'elevato rischio di contagio da Covid-19.

Si registra l'aumento dell'incidenza di un fenomeno preoccupante, quello dei casi di aggressione e violenza nei confronti del personale sanitario.

Il documento contiene altre analisi interessanti: si sofferma ad esempio sui risultati dello studio sul profilo sanitario dei Paesi membri UE, da cui emerge che la quota di prodotto interno lordo destinata alla spesa sanitaria in Italia nel 2017 era pari all'8,8%, rispetto alla media UE del 9,8%. Altri due approfondimenti contenuti nell'ultimo numero sono dedicati ai principi di sanificazione nelle strutture sanitarie, e ai rischi per gli operatori sanitari addetti alla manipolazione dei chemioterapici antitumorali.

Emersione rapporti di lavoro

Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione: le istruzioni ministeriali

Con la [circolare del 17.11.2020](#), il Ministero dell'Interno ha fornito alcune indicazioni operative in merito alle procedure di emersione di cui all'art. 103 del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge 76/2020. Si rinvia alla nota del 18/11/2020 dell'INCA nazionale per una presentazione puntuale dei punti contenuti nella circolare citata. Di seguito invece, vengono riportate le istruzioni assunte dal Ministero a proposito del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di interruzione del rapporto di lavoro durante la procedura di emersione.

1 - Interruzione del rapporto di lavoro per causa di forza maggiore

La [circolare interministeriale del 24.07.2020](#) è intervenuta in merito all'interruzione del rapporto di lavoro per causa di forza maggiore, specificando che rientrano in tali ipotesi il caso di decesso dell'assistito o del datore di lavoro (per il settore domestico e di assistenza alla persona), quello della cessazione o fallimento dell'azienda per il settore agricolo e connessi. La circolare del 17/11/2020 ribadisce che in questi casi "... *esperita positivamente l'istruttoria, è consentito al cittadino straniero di richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione...*".

2 - Subentro a seguito dell'interruzione per causa di forza maggiore

Nei casi di interruzione del rapporto di lavoro per causa di forza maggiore, è consentito il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto o di un altro datore di lavoro, anche modificando il rapporto di lavoro, purché si resti nell'ambito dei settori previsti dalla norma e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla stessa. Nel caso del lavoro domestico non è previsto il subentro né il trasferimento del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità. In tali casi il datore di lavoro dovrà effettuare una comunicazione di cessazione e una di "nuova" assunzione, attraverso i canali telematici dell'INPS. In tutti i casi, qualora il subentro non sia possibile per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, quest'ultimo, convocato presso il SUI, avrà diritto di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 dell'art. 103 citato ([circolare interministeriale del 24/07/2020](#)).

3 - Interruzione per ragioni non riconducibili ad una causa di forza maggiore

Adempimenti del datore di lavoro. La [circolare del 17/11/2020](#) specifica che in questi casi, il datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione dovrà comunicare l'avvenuta interruzione secondo le ordinarie disposizioni di legge e potrà richiedere allo Sportello Unico di essere convocato con priorità, al fine di consentire all'Ufficio una valutazione tempestiva ed attuale delle circostanze sopravvenute per un eventuale rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Al momento della convocazione, il datore di lavoro dovrà formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro specificando i motivi che ne hanno causato l'interruzione e sottoscrivendo, insieme al

lavoratore straniero, il contratto di soggiorno per il periodo relativo all'effettivo impiego del lavoratore. Inoltre, il datore di lavoro dovrà comunicare la cessazione del rapporto di lavoro nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente e provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali all'INPS a favore del lavoratore straniero, nonché al versamento del premio all'INAIL se soggetto all'assolvimento dell'obbligo assicurativo direttamente nei confronti di quest'ultimo istituto, per l'intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

Condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con l'interruzione del rapporto di lavoro, al lavoratore potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, previa valutazione da parte degli Sportelli Unici volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente, proprio per far ottenere al cittadino straniero il permesso di soggiorno. A tal fine, verranno prese in considerazione la durata temporale del periodo di impiego, la presenza della comunicazione obbligatoria già effettuata e da quanto tempo, le motivazioni il più possibile oggettive (ragioni di salute, trasferimento, sopravvenuti impedimenti economici o alloggiativi) che hanno indotto il datore di lavoro a non voler concludere la procedura di emersione. È necessario considerare, per il solo settore del lavoro agricolo, il divieto di licenziamento introdotto dal Decreto "Cura Italia", recentemente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal Decreto "Ristori".

Nel caso in cui il rapporto di lavoro non si sia instaurato nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico e all'atto della convocazione la costituzione del rapporto di lavoro non risulti possibile, lo Sportello è tenuto a svolgere una valutazione caso per caso circa l'opportunità di concedere allo straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

4 - Rigetto dell'istanza

Nella [circolare del 17/11/2020](#) si legge "...poiché il comma 4 del citato art. 103, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, rimanda all'art. 22 – comma 11 del D.lgs. 286/98 (il quale prevede che il cittadino straniero che perda il lavoro non abbia revocato il permesso di soggiorno e possa iscriversi alle liste di collocamento), si ritiene di poter ammettere una valutazione di ciascuna fattispecie..." Per poi aggiungere: "...a tal proposito, si fa presente che, nel caso di rigetto dell'istanza, la generazione automatica, da parte del sistema SPI, della lettera di convocazione dello straniero ai fini della richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non comporta, per lo Sportello Unico, alcun obbligo di invio della stessa al lavoratore...". L'invito è quello di capire dai singoli SUI come detta disposizione troverà concreta attuazione.

Conversione del permesso di soggiorno temporaneo ("comma 2")

La [circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23/11/2020 n°18](#) interviene in merito al rilascio dell'attestazione necessaria per la conversione dei permessi di soggiorno temporanei rilasciati ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del D.L. 34/2020, in permessi per motivi di lavoro subordinato. L'art. 103, commi 2 e 16, del D.L. n.34/2020 (convertito in L. 77/2020), consente ad un cittadino non comunitario di convertire il permesso di soggiorno temporaneo, entro il termine di durata dello stesso, in permesso per motivi di lavoro, esibendo

(segue pg.5)

un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori interessati dalla procedura di regolarizzazione. L'art. 12, comma 9 del Decreto Interministeriale del 27/05/2020 dispone che alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno – da inviare alla Questura competente, esclusivamente per il tramite degli uffici delle Poste Italiane - venga allegata l'attestazione rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro. La richiesta di rilascio dell'attestazione potrà essere inviata via mail all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dal cittadino straniero interessato, allegando:

- la copia del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla Questura in alternativa, ove quest'ultimo non sia stato ancora rilasciato, la copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli Uffici Postali, contenente la dicitura "EMERS.2020";
- il contratto di lavoro subordinato (o copia della comunicazione UNILAV/Unimare) ovvero documentazione retributiva e previdenziale (es. prospetti paga, estratto conto contributivo, attestazione pagamento contributi lavoro domestico).

Assunzione di lavoratori somministrati per le procedure di emersione

Per consentire una più rapida definizione delle procedure di emersione, il comma 23 dell'articolo 103 del D.L. n. 34/2020 ha autorizzato il Ministero dell'interno ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine per un periodo non superiore a sei mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro. Il 18/11/2020 è stata pubblicata la [determina](#) di aggiudicazione del servizio di somministrazione, subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti.

Decreto Flussi 2020

Ulteriore ripartizione delle quote

Dopo la circolare del 2/11/2020, con la [nota del 18/11/2020](#) il Ministero del Lavoro ha assegnato a livello territoriale le restanti quote previste dall'art. 6, comma 4 del Decreto Flussi 2020 (D.P.C.M. 7 luglio 2020). Si tratta della quota riservata alle istanze per lavoro stagionale nel settore agricolo, anche pluriennale, presentate dalle organizzazioni datoriali individuate dalla circolare del 8/11/2020 (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative, comprese Lega cooperative e Confcooperative), a favore di cittadini stranieri appartenenti ai Paesi indicati dallo stesso D.P.C.M. Di

seguito il prospetto delle quote assegnate agli ITL della Lombardia per le predette istanze.

Lombardia	Prima assegnazione di quote effettuata con circolare n. 15 del 02/11/2020 Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Legacooperative e Confcooperative)	Seconda assegnazione	TOTALE QUOTE ASSEGNATE
Bergamo	13	8	21
Brescia	17	7	24
Como - Lecco (sede Como)	2	0	2
Cremona	6	3	9
Como - Lecco (sede Lecco)	2	0	2
Milano - Lodi (sede Lodi)	6	0	6
Mantova	123	29	152
Milano - Lodi (sede Milano)	11	1	12
Pavia	0	0	0
Sondrio	6	10	16
Varese	2	0	2
Totale	188	58	246



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)